SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

(40ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione » **(1160) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 455, 457, 458
BISORI 456, 457, 458
FABIANI 458
GIANQUINTO 457, 458
GIRAUDO, *relatore* 456
PRETI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione* 457

La seduta è aperta alle ore 13,30.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Lepore, Nenni Giuliana, Orlandi, Petrone, Picardi, Preziosi, Ruini, Schiavone, Schietroma, Secchia, Tupini, Turchi e Zampieri.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Preti.

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione » (1160)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme transitorie per la costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione ».

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge è stata rinviata per permettere la rielaborazione curata dal relatore, senatore Giraudo, dell'articolo unico; è, inoltre, a mia conoscenza che sul testo rielaborato non sono sorti dissensi tra le parti interessate.

Prego pertanto l'onorevole relatore di fornire alla Commissione elementi di giudizio in proposito. L'onorevole relatore ci illustrerà quindi i risultati cui si è pervenuti.

G I R A U D O , *relatore*. I colleghi sono informati della proposta, concordata in sede di Ministero per la riforma della pubblica Amministrazione, di accettare sostanzialmente il principio della pariteticità, senza però consacrarlo formalmente. Secondo questa proposta, dato che il Consiglio superiore si articolerà in due sezioni che dovrebbero essere presiedute da due membri del Consiglio stesso, scelti tra i magistrati e tra i vari direttori generali, i due presidenti di sezione dovrebbero essere esclusi dal conteggio.

Si tratta quindi di stabilire il numero dei componenti come segue: per i componenti scelti dal Governo, il Ragioniere generale dello Stato, due consiglieri della Corte dei conti, due consiglieri del Consiglio di Stato, un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato, due professori di Università e quattordici direttori generali, per un totale di ventidue persone; di contro avremmo i venti componenti indicati dalle cinque Confederazioni, e cioè quattro per ognuna di esse.

In tal modo si raggiungerà il giusto equilibrio fra i due gruppi, il che consentirà di costituire il Consiglio superiore, nonchè di articolarlo senza sperequazioni tra le due parti. Ciò rappresenta una concessione notevole da parte del Governo, considerato che in origine i rappresentanti dei sindacati avrebbero dovuto essere solo 15, contro i 34 di nomina governativa. Oltretutto, nè i magistrati nè gli stessi professori universitari possono essere ritenuti funzionari in senso stretto.

Credo quindi che la soluzione da me testè illustrata dovrebbe incontrare il favore, oltre che delle organizzazioni sindacali, anche di quei colleghi dell'opposizione che avevano qui avanzato delle riserve.

B I S O R I . Per la terza volta debbo parlare della questione che sollevai quando seppi che la Commissione era chiamata a deliberare su un oggetto diverso da quello che la Presidenza del Senato aveva deferito al suo esame. Spiego.

Ciascuna delle due Camere ha una competenza sua propria, che direi originaria: su ogni progetto di legge che le perviene può deliberare come meglio crede, legiferando in Assemblea a sua discrezione, salvo il rispetto dovuto alla Costituzione.

Le Commissioni, invece, quando son chiamate a legiferare hanno una competenza che chiamerei derivata: proviene a loro, infatti, da un'investitura che ricevono dal Presidente dell'Assemblea, il quale dispone, di volta in volta, in rapporto a un determinato disegno di legge, caratterizzato dall'oggetto cui si riferisce. Nel caso su cui stiamo discutendo il disegno che il Presidente deferì alla Commissione in sede legislativa aveva un oggetto limitatissimo: proponeva norme transitorie per la prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Ora, quando un disegno deferito a una Commissione in sede deliberante cambia oggetto, come sta avvenendo nel caso che discutiamo, in cui ci viene proposto non più di approvare norme transitorie da applicarsi una sola volta, bensì di approvare una disposizione permanente che muta radicalmente e per sempre un intero articolo di una importante legge che il Governo emanò per delega avuta dal Parlamento, io credo che una Commisisone non possa, in sede deliberante, legiferare *de plano* in base all'investitura ricevuta per il primitivo disegno di legge. Chi si sentirebbe di sostenere che, in forza di quell'investitura, la Commissione potesse (accenno, per chiarezza, ad un caso limite) abrogare l'intera legge delegata di cui, intanto, si propone venga modificato un articolo?

Io credo che le Commissioni non possano, a cuor leggero, legiferare su oggetti diversi da quelli per cui vengono investite di potere legislativo. Ritengo pertanto nel caso attuale che — di fronte alla novità dell'emendamento proposto, che esorbita dai limiti del disegno primitivo e ne cambia la natura — converrebbe che, sia pur sollecitando al massimo le procedure, il disegno venisse portato in Aula, dove potrebbe es-

sere approvato rapidamente, anche in un principio di seduta.

P R E S I D E N T E . Personalmente, ritengo invece che sarebbe più opportuno sottoporre di nuovo il provvedimento all'esame della Presidenza del Senato, che potrebbe poi convenientemente deliberare sulla più idonea sede di discussione.

B I S O R I . D'accordo. Quel che preme è che non si stabilisca il precedente che una Commissione in sede deliberante può, oltre che emendare un disegno nell'ambito del suo oggetto, anche esorbitare da quell'oggetto, e cioè dall'investitura che ha ricevuta.

P R E S I D E N T E . Sono d'avviso che rinviare il provvedimento alla Presidenza, cioè tornare alla fonte dell'autorità, sia la strada migliore per non creare precedenti pericolosi, del tipo di quello cui il senatore Bisori ha testè accennato.

P R E T I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Non sono senatore, sono deputato, e quindi non voglio entrare in questioni interne del Senato. Però, poichè sono anche membro del Governo e il Governo ha accettato l'emendamento, devo dare ragione del motivo per cui è stato accettato con tranquillità.

A parte l'esperienza della Camera, in cui casi del genere si verificano quotidianamente, non vedo proprio in che modo l'oggetto dell'articolo unico sia stato modificato. Si è semplicemente ampliato, si è fatta un'elencazione dettagliata, ma in sostanza lo spirito è rimasto invariato. Prima si diceva che nella prima costituzione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, alla nomina dei quindici rappresentanti del personale si sarebbe provveduto in base a designazioni delle organizzazioni sindacali; adesso dettagliatamente si stabilisce chi sono i membri del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione. Siamo sempre in tema di composizione del Consiglio, non innoviamo nulla per quanto riguarda i suoi poteri o le sue funzioni. E se è vero che nel primo testo si diceva che questo metodo valeva solo per la prima, chiamiamola così, legislatura del Consiglio e nel nuovo testo questo non si dice più, è anche vero che ogni giorno noi approviamo modificazioni a leggi in vigore che stabiliscono che quella che era considerata una disposizione transitoria diventa una norma permanente.

Tutto sommato, qui non c'è cambio di materia, non siamo andati da un argomento all'altro; siamo rimasti sullo stesso argomento, abbiamo trattato sempre lo stesso oggetto, cioè la composizione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione. E allora io, pur senza voler entrare nelle questioni interne del Senato, non vedo come, se la Presidenza del Senato assegnò a questa Commissione il provvedimento in sede legislativa, trattandosi di discutere la composizione del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, potrebbe ora comportarsi diversamente nei confronti di quest'altro testo che si riferisce esso pure soltanto alla composizione del Consiglio. Non si è passati da una materia a una materia diversa, e non c'è nessuna slealtà da parte della Commissione nei confronti della Presidenza del Senato, o nei confronti delle altre Commissioni, perchè certo nessuno potrà sostenere che le cose che qui abbiamo detto dettagliatamente ci hanno portato a sconfinare nella competenza della Commissione di giustizia o della Commissione finanze e tesoro, che non c'entrano affatto, perchè la materia del provvedimento è sempre quella originaria.

Per questi motivi il Governo, dal punto di vista costituzionale e regolamentare, si sente con la coscienza tranquilla.

G I A N Q U I N T O . Di primo acchito si potrebbe dare ragione al collega Bisori, però guardando il problema in modo più approfondito mi pare che la materia rimanga per lo meno controversa.

È chiaro che quando il Presidente del Senato assegna un determinato disegno di legge a una Commissione in sede deliberante lo fa nella previsione che la Commissione possa esercitare pienamente i suoi poteri di modificare il disegno di legge e di dare al problema che è contenuto nel dise-

gno di legge stesso una soluzione diversa da quella prospettata nel progetto. Si tratta sempre di un provvedimento che può essere accettato, respinto o modificato, pur mantenendo fermo il punto che l'oggetto deve rimanere quello indicato nel disegno di legge originario.

B I S O R I . Non c'è dubbio, senatore Gianquinto, che un disegno deferito a una Commissione in sede deliberante possa venir modificato; ma purchè non si esorbiti (io credo) dal suo ambito e non se ne alteri la natura. Ora il disegno di legge che esaminiamo fu assegnato a questa Commissione essendo pacifico, allora, che veniva proposta una norma transitoria da applicarsi una sola volta e che rimanevano intatte le norme permanenti. Adesso invece si propone di modificare una norma permanente...

G I A N Q U I N T O . Si potrebbe comunque richiedere l'intervento e l'interpretazione della Giunta per il Regolamento, dal momento che il Presidente del Senato assegna il disegno di legge alle Commissioni in sede deliberante o referente in base al Regolamento.

F A B I A N I . Anch'io ritengo che si potrebbe senz'altro approvare il disegno di legge, poichè ciò che hanno detto l'onorevole Ministro e il collega Gianquinto mi sembra giusto. Comunque il Presidente può decidere come vuole. Sia chiaro, però, che la mia opinione è che si potrebbe approvare il provvedimento, senza ulteriori remore.

P R E S I D E N T E . Poichè la Commissione, nella sua maggioranza, ritiene di aderire alla tesi da me prospettata, il provvedimento verrà sottoposto nuovamente all'esame della Presidenza del Senato.

Nell'attesa, non facendosi altre osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari